

**IMPOSTE SUL REDDITO**

---

## ***Il rebus del reddito catastale imponibile per il socio di società semplice agricola***

di **Alberto Tealdi, Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

### **Terreni in agricoltura**

Scopri di più

Quello che l'**Agenzia delle Entrate** ha potuto fare con la **FAQ** dello scorso **24 giugno 2025** "Applicazione soglie di esenzione redditi dominicali e agrari società semplice agricola IAP" è stato intervenire per **correggere una gestione alquanto discutibile della suddetta esenzione**.

Tutto nasce dal **D.L. 15/2023**, c.d. Decreto Milleproroghe, che all'[art. 13, comma 3-bis](#), ha previsto una **proroga** per i periodi d'imposta **2024** e **2025** dell'**esenzione IRPEF** per i **redditi agrari e dominicali** dei **coltivatori diretti** e degli **IAP** iscritti alle **rispettive previdenze agricole**, agevolazione inizialmente prevista dalla Legge di bilancio 2017 ([art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016](#)).

Nel prorogare l'esenzione il Decreto Milleproroghe ha fissato **nuovi parametri** rispetto all'integrale esenzione precedentemente ammessa e, in particolare, ha previsto che **redditi agrari e dominicali** concorrano alla formazione del **reddito complessivo nelle seguenti proporzioni**:

- **fino a 10.000 euro** esenzione **totale**;
- **oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro** esenzione del **50%**; e
- **oltre 15.000 euro** **non** è più stata concessa alcuna **esenzione**.

Con la [circolare n. 7/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate aveva precisato come l'allora **esenzione totale** fosse applicabile **anche** alle «**società semplici** che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari». Tale previsione ha fatto sì che, **dal** periodo d'imposta **2017** in avanti, le **società semplici agricole** nei loro **prospetti di riparto** avessero **specifici campi** per **suddividere** redditi **fondiari imponibili**, oppure **non imponibili**, a **seconda** della **qualifica** professionalizzante agricola o meno dei singoli **soci**.

Arrivando ai giorni nostri, l'Amministrazione finanziaria, nella predisposizione dei **modelli dichiarativi 2025**, come si rileva dalle relative **istruzioni** dove ha **riportato** testualmente

quanto indicato nella [circolare n. 7/E/2017](#), ha **gestito** le **soglie** di esenzione non in capo ai singoli soci coltivatori diretti o IAP, ma **direttamente** in capo alla **società semplice**. Questo *modus operandi* ha generato non pochi **problemi** e **perplexità** agli operatori in quanto, nel caso di **società semplice** con **2 soci**, **uno** con i requisiti **professionalizzanti** e l'altro no, vi era, ad esempio, il **dubbio** se l'esenzione potesse essere **utilizzata tutta** dal **socio agevolabile**, oppure solo in **proporzione alla sua quota di partecipazione**. L'Agenzia delle Entrate, nella suddetta **FAQ**, ha risposto che, **qualora vi sia capienza**, dal punto di vista di redditi fondiari ripartiti dalla società semplice, la **quota di esenzione non utilizzata** dal socio **senza requisiti professionalizzanti** può essere **imputata** al **socio coltivatore diretto** o **IAP**. Tutto questo, ovviamente, ha generato **caos** all'interno delle software house, le quali, partendo dal dettato delle istruzioni, avevano, nella normalità dei casi, **adottato l'imputazione sulla base della quota di partecipazione**. Ma questa risposta, condivisibile nella misura in cui accettiamo l'impostazione errata a monte da parte dell'Amministrazione finanziaria, **genererà molto probabilmente degli interventi "manuali"** sui dichiarativi in quanto vi sono aspetti che il software non può gestire.

Tenuto conto che l'esenzione in commento ha, comunque, un **"tetto" legato alla singola persona fisica**, vale a dire che ogni **coltivatore diretto o IAP** nella propria dichiarazione, vuoi per redditi fondiari ricevuti per trasparenza, vuoi per redditi fondiari derivanti dall'esercizio diretto dell'attività agricola, **non può superare** complessivamente le **soglie di esenzione** sopra riportate, nel momento in cui riceve **per trasparenza un reddito fondiario imponibile già "nettizzato" dell'esenzione** e al suo reddito complessivo **concorrono altri redditi fondiari** sia per trasparenza, che per conduzione diretta di fondi, **dovrà** al momento della **determinazione del reddito imponibile** ricostruire tutta la **catena** per **risalire** alla **quota di esenzione** già **eventualmente imputata** sui redditi ricevuti per trasparenza per **non rischiare di andare ad utilizzare due volte la medesima esenzione**, applicandola nuovamente su **redditi fondiari da riparto** sui quali è già stata applicata dalla società semplice.

Sarebbe stato tutto molto più semplice e lineare **gestire la norma agevolativa direttamente in capo ai soci** nelle loro singole dichiarazioni dei redditi applicando, qualora coltivatori diretti o IAP, **l'esenzione sui redditi fondiari dichiarati indipendentemente dalla loro provenienza**, evitando la possibilità, oggi molto concreta, di errore. Considerato che la stessa **norma di detassazione** si applicherà anche al **periodo d'imposta 2025**, si auspica che il prossimo anno nel predisporre i modelli dichiarativi venga seguita la via più ovvia e semplice, evitando anche così all'Agenzia delle Entrate di intervenire cammin facendo.